



**OTTOBRE 2014: NOVITÀ.....2**

---

1	Compensazione nel 2014 dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Modalità attuative.....	2
2	Soggetti alluvionati del mese di ottobre 2014 - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali .....	3
3	Indagini finanziarie - Prelevamenti non giustificati dei professionisti - Presunzione di compensi "in nero" - Illegittimità costituzionale .....	5
4	Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. "rent to buy") - Disciplina fiscale - Chiarimenti dell'AIDC.....	5
5	Lavoro subordinato - Incentivi per l'assunzione di lavoratori ammessi al Programma "Garanzia Giovani" - Chiarimenti dell'INPS.....	8
6	Autotrasportatori - Riduzione dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2013 - Modalità e termini di presentazione delle domande .....	11
7	Tariffe incentivanti per l'energia elettrica da impianti fotovoltaici - Rimodulazione .....	13
8	Effettuazione di investimenti nei siti inquinati di interesse nazionale - Concessione di un credito d'imposta - Provvedimento attuativo .....	14
9	Assunzione di soggetti detenuti o internati - Concessione di un credito d'imposta e di sgravi contributivi - Nuove disposizioni attuative.....	17
10	Contributi per il funzionamento degli enti di ricerca privati - Presentazione delle domande per il triennio 2014-2016.....	19
11	"Grandi" cooperative di consumo - Rafforzamento del coinvolgimento dei soci - Provvedimento attuativo .....	21

**NOVEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....23**

---

<p><b>1</b></p>	<p><b>COMPENSAZIONE NEL 2014 DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO - MODALITÀ ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 24.9.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 10.10.2014 n. 236) è stato emanato il provvedimento attuativo dell'art. 12 co. 7-<i>bis</i> del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, in materia di utilizzo in compensazione, nell'anno 2014, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione ai sensi del DM 22.5.2012 e del DM 25.6.2012;</li> <li>• qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</li> </ul> <p>La disciplina in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il solo anno 2014;</li> <li>• in aggiunta a quella "a regime", ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73.</li> </ul>
<p><b>1.1</b></p>	<p><b>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</b></p> <p>Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;</li> <li>• Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;</li> <li>• istituzioni universitarie;</li> <li>• Istituti autonomi case popolari;</li> <li>• Camere di commercio e loro associazioni;</li> <li>• enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;</li> <li>• amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;</li> <li>• Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);</li> <li>• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);</li> <li>• CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).</li> </ul>
<p><b>1.2</b></p>	<p><b>CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</b></p> <p>Per essere utilizzabili nella compensazione in esame, i crediti devono quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni;</li> <li>• vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;</li> <li>• stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22.5.2012 e dal DM 25.6.2012, e successive modifiche ed integrazioni.</li> </ul>
<p><b>1.3</b></p>	<p><b>SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI</b></p> <p>I suddetti crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi (artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), notificati entro il 31.3.2014;</li> <li>• in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione;</li> <li>• qualora la somma iscritta a ruolo (ovvero affidata all'Agente della Riscossione) sia inferiore o pari al credito vantato.</li> </ul>

1.4	<p><b>TERMINE PER LA COMPENSAZIONE</b></p> <p>La compensazione disciplinata dal presente DM può avvenire dal 10.10.2014 (data della relativa entrata in vigore) e fino al 31.12.2014.</p>				
1.5	<p><b>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</b></p> <p>La compensazione in esame avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a richiesta del creditore;</li> <li>• con le modalità stabilite dal DM 25.6.2012 e dal DM 19.10.2012, attuativi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73.</li> </ul> <p>Il creditore deve quindi presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore.</p> <p>L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione;</li> <li>• in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.</li> </ul> <p>L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, può avvenire anche parzialmente.</p>				
1.6	<p><b>SOMME ISCRITTE A RUOLO SUPERIORI AL CREDITO VANTATO</b></p> <p>Per le somme iscritte a ruolo (ovvero affidate all'Agente della Riscossione) che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente DM, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di compensazione "ordinaria":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73 e dei citati DM 25.6.2012 e DM 19.10.2012;</li> <li>• qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 (limite così stabilito dall'art. 40 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89).</li> </ul>				
2	<p><b>SOGGETTI ALLUVIONATI DEL MESE DI OTTOBRE 2014 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI</b></p>				
	<p>In considerazione degli eventi alluvionali che hanno colpito le Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia nei giorni 10-14 del mese di ottobre 2014, con il DM 20.10.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.10.2014 n. 246) sono stati sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);</li> <li>• scadenti nel periodo dal 10.10.2014 al 20.12.2014.</li> </ul>				
2.1	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>La suddetta sospensione si applica nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 10.10.2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi alluvionali, il cui elenco è di seguito riportato (salve eventuali successive modifiche);</li> <li>• dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>COMUNI DELLA REGIONE LIGURIA</b></td> </tr> <tr> <td>Genova e tutti i Comuni della Provincia.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE</b></td> </tr> <tr> <td><b>Provincia di Alessandria:</b> Albera Ligure; Alessandria; Arquata Scrivia; Avolasca;</td> </tr> </table>	<b>COMUNI DELLA REGIONE LIGURIA</b>	Genova e tutti i Comuni della Provincia.	<b>COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE</b>	<b>Provincia di Alessandria:</b> Albera Ligure; Alessandria; Arquata Scrivia; Avolasca;
<b>COMUNI DELLA REGIONE LIGURIA</b>					
Genova e tutti i Comuni della Provincia.					
<b>COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE</b>					
<b>Provincia di Alessandria:</b> Albera Ligure; Alessandria; Arquata Scrivia; Avolasca;					

<p><i>segue</i></p>	<p>Belforte; Borghetto di Borbera; Bosio; Brignano Frascata; Carrega Ligure; Casaleggio Boiro; Casasco; Cassano Spinola; Cassine; Cassinelle; Castelletto d'Orba; Castelnuovo Scrvia; Cerreto Grue; Costa Vescovato; Francavilla Bisio; Garbagna; Gavazzana; Gavi; Grondona; Lerma; Novi Ligure; Paderna; Parodi Ligure; Pozzolo Formigaro; San Sebastiano Curone; Sarezzano; Sardigliano; Serravalle Scrvia; Stazzano; Tortona; Vignole Borbera; Viguzzolo; Villaromagnano; Villarvernia.</p> <p><b>Provincia di Verbania:</b> Valstrona.</p> <p style="text-align: center;"><b>COMUNI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA</b></p> <p><b>Provincia di Parma:</b> Bedonia; Berceto; Calestano; Collecchio; Compiano; Corniglio; Felino; Fornovo Taro; Langhirano; Lesignano de' Bagni; Parma; Sala Baganza; Terenzo.</p> <p><b>Provincia di Piacenza:</b> Bettola; Cerignale; Coli; Corte Brugnatella; Farini; Ferriere; Ottone.</p> <p style="text-align: center;"><b>COMUNI DELLA REGIONE TOSCANA</b></p> <p><b>Provincia di Pisa:</b> Bientina; Buti; Calcinai; Castelfranco di Sotto; Pontedera; Santa Maria a Monte; Vicopisano; Volterra.</p> <p><b>Provincia di Pistoia:</b> Larciano; Serravalle Pistoiese.</p> <p><b>Provincia di Livorno:</b> Piombino.</p> <p><b>Provincia di Grosseto:</b> Manciano; Orbetello; Capalbio; Follonica; Scarlino; Sorano.</p> <p style="text-align: center;"><b>COMUNI DELLA REGIONE VENETO</b></p> <p><b>Provincia di Padova:</b> Monselice; Este; Baone; Arquà Petrarca; Due Carrare; Maserà; Montegrotto Terme; Abano Terme; Padova; Albignasego; Urbana; Megliadino San Vitale; Megliadino San Fidenzio; Ponso; Montagnana; Saletto; Ospedaletto Euganeo; Cinto Euganeo; Galzignano Terme; Piacenza D'Adige; Carceri; Santa Margherita D'Adige; Casale di Scodosia; Pernumia; Casalserugo; Battaglia Terme; Cartura; Lozzo Atestino; Merlara.</p> <p><b>Provincia di Rovigo:</b> Melara; Occhiobello; Fiesso Umbertino; Stienta; Bergantino.</p> <p><b>Provincia di Verona:</b> Bardiolino; Castagnaro; Legnago; Terrazzo; Caprino Veronese; Costermano; Valdadige; San Pietro in Cariano.</p> <p style="text-align: center;"><b>COMUNI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b></p> <p><b>Provincia di Trieste:</b> Trieste; Muggia.</p>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI</b>                  Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>ESCLUSIONE DELLE RITENUTE</b>                  La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p>
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>ATTI ESECUTIVI</b>                  Equitalia, con la direttiva 28.10.2014 n. 41296, ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il periodo compreso tra il 10.10.2014 e il 20.12.2014 non rileva ai fini dell'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73, salvo che il termine di pagamento fosse già scaduto alla data del 10.10.2014;</li> <li>• il periodo di sospensione dal 10.10.2014 al 20.12.2014 opera anche per le rate in scadenza derivanti da piani di dilazione e per ogni altro atto esattoriale i cui termini di pagamento scadono nel medesimo arco temporale;</li> <li>• i termini per i pagamenti sospesi dovrebbero riprendere a decorrere da lunedì 22.12.2014 (poiché il 20.12.2014 cade di sabato).</li> </ul> <p>Non rientrano, invece, nella sospensione i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di decadenza relativi alla notifica delle cartelle di pagamento; pertanto, al solo fine di interromperne la formazione, gli atti potranno essere notificati;</li> <li>• relativi alle procedure concorsuali e alle altre procedure esecutive.</li> </ul>

2.5	<p><b>EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI</b>                  Le modalità di effettuazione dei versamenti e degli altri adempimenti sospesi saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.</p>
3	<p><b>INDAGINI FINANZIARIE - PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI DEI PROFESSIONISTI - PRESUNZIONE DI COMPENSI “IN NERO” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE</b></p>
	<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza 6.10.2014 n. 228, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32 del DPR 600/73, in materia di indagini finanziarie, nella parte in cui prevede che i prelevamenti bancari non giustificati si presumono “compensi” non dichiarati. Pertanto, per i possessori di reddito di lavoro autonomo (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati e geometri), negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie i prelevamenti non hanno più rilievo.</p>
3.1	<p><b>DIFFERENZE RISPETTO ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA</b>                  Tale meccanismo presuntivo era stato invece riconosciuto fondato per l’attività imprenditoriale (Corte Cost. 8.6.2005 n. 225).                  L’attività svolta dai lavoratori autonomi, invece, si caratterizza, seppur in misura diversa da un’attività all’altra, per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo. Ciò vale soprattutto per le professioni liberali, ove l’attività svolta ha natura prettamente intellettuale.                  Inoltre, gli eventuali prelevamenti vengono generalmente ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata, da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.</p>
3.2	<p><b>EFFETTI AI FINI DEL CONTENZIOSO</b>                  La pronuncia della Corte costituzionale può essere fatta valere nel contenzioso in corso, con l’eccezione delle ipotesi in cui l’accertamento è già divenuto definitivo. Pertanto, se non viene disposta l’autotutela, il contribuente ha l’onere, a seconda dello stadio procedimentale in cui si trova, di impugnare l’atto, presentare una memoria, appellare la sentenza o riassumere la causa in rinvio.                  Ove ciò non avvenga, l’atto diventa definitivo, e sarà alquanto difficile richiamare la sentenza della Corte Costituzionale in occasione del ricorso contro l’atto di riscossione degli importi.</p>
4	<p><b>CONTRATTI DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILI (C.D. “RENT TO BUY”) - DISCIPLINA FISCALE - CHIARIMENTI DELL’AIDC</b></p>
	<p>Con la Norma di comportamento n. 191, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha illustrato il trattamento impositivo del contratto di “rent to buy”.</p>
4.1	<p><b>DEFINIZIONE</b>                  Con l’espressione “rent to buy” si indicano contratti che uniscono caratteri tipici della vendita e della locazione immobiliare.                  Si tratta, in particolare, di contratti che trasferiscono immediatamente il godimento del bene, mentre la proprietà si trasferisce solo in un momento successivo (automaticamente, oppure a seguito di esercizio del diritto di opzione). Ad esempio, rientrano nella definizione di “rent to buy” i contratti di locazione con patto di futura vendita, ovvero i contratti che consentono l’iniziale attribuzione dell’immobile in godimento, con impegno futuro all’acquisto.                  Di recente, l’art. 23 del DL 12.9.2014 n. 133 ha fornito una definizione del “rent to buy”, tipizzando la fattispecie dei “contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”, cioè “i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto”.</p>

<p><b>4.2</b></p>	<p><b>ASPETTI FISCALI</b></p> <p>Nella norma di comportamento 191, l'AIDC si sofferma sul trattamento impositivo dei contratti di <i>rent to buy</i>.</p> <p>In particolare, viene distinto il trattamento impositivo del <i>rent to buy</i> a seconda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il trasferimento della proprietà avvenga in modo automatico;</li> <li>• il patto di futura vendita dell'immobile locato non sia vincolante per le parti già al momento della stipula della locazione, ma sia effetto di un ulteriore atto di consenso, da esprimere in un secondo momento.</li> </ul>
<p><b>4.2.1</b></p>	<p><b>TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA PROPRIETÀ</b></p> <p>Nel caso in cui il trasferimento della proprietà si realizzi automaticamente, al termine del contratto di locazione, ai fini fiscali, l'effetto economico del trasferimento della proprietà si intende anticipato già al momento della stipula del contratto di locazione, con la conseguenza che, ove il locatore/cedente sia un'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini IVA, già al momento della stipula della locazione va assoggettato ad imposizione l'intero corrispettivo della cessione, determinato dalla somma dei canoni e del corrispettivo finale;</li> <li>• ai fini delle imposte sui redditi, il ricavo complessivo della cessione deve essere assoggettato ad imposta sul reddito d'impresa nel periodo d'imposta in corso al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR, mediante imputazione allo stesso periodo d'imposta del ricavo della cessione o della plusvalenza/minusvalenza realizzata;</li> <li>• il bene deve essere eliminato dall'attivo del bilancio per intervenuta cessione nel periodo d'imposta di stipula del contratto.</li> </ul> <p>La medesima situazione, dal punto di vista del locatario/cessionario che operi nell'ambito d'impresa, comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esercizio del diritto di detrazione, nel rispetto dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, dell'IVA eventualmente gravante sul corrispettivo della cessione al momento della stipula del contratto;</li> <li>• l'iscrizione dell'immobile tra le attività del bilancio nell'esercizio in cui è stato stipulato il contratto, con possibilità di computare, qualora ne ricorrano i presupposti, le quote di ammortamento relative al cespite acquistato;</li> <li>• il computo, nella determinazione del reddito d'impresa, dei frutti dell'immobile sin dal momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR.</li> </ul> <p>Invece, ove il locatore/cedente sia un "privato":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto concerne le imposte dirette, deve essere assoggettato ad IRPEF il plusvalore realizzato al momento di stipula del contratto, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;</li> <li>• per quanto concerne l'imposta di registro, si dovrebbe considerare la cessione avvenuta già al momento della locazione.</li> </ul>
<p><b>4.2.2</b></p>	<p><b>TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ A SEGUITO DI OPZIONE</b></p> <p>Ove il trasferimento della proprietà dell'immobile inizialmente locato avvenga in modo non automatico, bensì in conseguenza dell'esercizio di un'opzione delle parti, secondo la norma di comportamento 191, <i>«gli effetti fiscali del trasferimento del bene si manifestano successivamente alla stipula del contratto «rent to buy», cioè al momento della formale cessione del bene»</i>.</p> <p>In tal caso, l'AIDC distingue a seconda che il corrispettivo prestabilito per il successivo trasferimento del bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non tenga conto dei canoni di locazione nel frattempo corrisposti, i quali tuttavia vengono dedotti, in tutto o in parte, dal pagamento del corrispettivo;</li> <li>• sia convenuto, in tutto o in parte, al netto dei canoni di locazione nel frattempo corrisposti.</li> </ul>

<i>segue</i>	<p><b>Corrispettivo della vendita che non tiene conto dei canoni corrisposti</b></p> <p>Nel primo caso, secondo l'AIDC, il locatore/cedente che operi nell'esercizio di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini IVA deve emettere le fatture per i canoni periodicamente dovuti (in imponibilità IVA o in esenzione a seconda delle caratteristiche della locazione); al momento del trasferimento della proprietà (esercizio dell'opzione) deve emettere fattura a saldo del corrispettivo contrattualmente prestabilito, riquilificando come acconti i canoni di locazione percepiti e già fatturati (rettificando, se del caso, in aumento, o in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, l'IVA ovvero il regime esentativo applicato ai canoni);</li> <li>• deve contabilizzare, ai fini civilistici e delle imposte sul reddito, la cessione dell'immobile, con i relativi effetti economici e patrimoniali;</li> <li>• ai fini del reddito d'impresa, deve contabilizzare un ricavo pari al prezzo di cessione dell'immobile, o una plusvalenza/minusvalenza nel caso si tratti di un bene strumentale;</li> <li>• ai fini del reddito d'impresa, deve contabilizzare una sopravvenienza passiva, pari ai canoni incassati ed imputati al prezzo, deducibile in quanto trattasi di una rettifica dei ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, a seguito dell'imputazione dell'intero ricavo della compravendita, nell'esercizio in cui essa si realizza.</li> </ul> <p>Dal canto suo, il locatario/cessionario che operi nell'esercizio di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini IVA, è tenuto ad annotare le fatture emesse per i canoni periodici, esercitando il diritto di detrazione sull'IVA, se applicata, a norma dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72; deve annotare la fattura rettificativa emessa dal cedente, uniformando il proprio comportamento a quanto in essa contenuto e, ove del caso, rettificando il credito IVA in precedenza contabilizzato;</li> <li>• deve contabilizzare l'acquisto dell'immobile al prezzo complessivamente determinato;</li> <li>• ai fini del reddito d'impresa, è tenuto a contabilizzare una sopravvenienza attiva, relativamente ai canoni di locazione corrisposti, per la somma totale o parziale imputata al prezzo della cessione.</li> </ul> <p>Per quanto concerne, poi, il locatore/cedente che non operi nell'ambito di impresa, questi deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assoggettare i canoni di locazione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico del conduttore);</li> <li>• assoggettare il corrispettivo della cessione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico dell'acquirente);</li> <li>• dichiarare il reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, qualora ne ricorrano i presupposti.</li> </ul> <p><b>Corrispettivo della vendita al netto dei canoni</b></p> <p>Nel diverso caso in cui il corrispettivo per la vendita immobiliare sia previsto "al netto" dei canoni già corrisposti, secondo l'AIDC il locatore/cedente che operi nell'ambito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emette fattura per la cessione dell'immobile per l'importo del prezzo pattuito per la cessione, senza tener conto dei canoni pagati;</li> <li>• ove l'atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'immobile, sicché il corrispettivo "decurtato dei canoni" può essere oggetto di rettifica ex art. 51 del DPR 131/86;</li> <li>• contabilizza la cessione dell'immobile con i relativi effetti economici e patrimoniali;</li> </ul>
--------------	---



<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ai fini del reddito d'impresa contabilizza un ricavo pari al prezzo di cessione dell'immobile o una plusvalenza/minusvalenza nel caso trattasi di un bene strumentale.</li> </ul> <p>In tale ipotesi, il locatario/cessionario che operi nell'ambito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ove la cessione risulti soggetta ad IVA, registra la fattura emessa dal cedente per la cessione del bene, esercitando il diritto di detrazione sull'IVA, nel rispetto dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72;</li> <li>contabilizza l'acquisto dell'immobile al prezzo determinato.</li> </ul> <p>Invece, il locatore/cedente che non operi nell'ambito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>assoggetta i canoni di locazione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico del conduttore);</li> <li>assoggetta il corrispettivo della cessione all'imposta di registro (solitamente, l'onere di corrispondere l'imposta di registro è posto contrattualmente a carico dell'acquirente); ciò può comportare duplicazioni di imposta, tenuto conto che la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore venale del bene;</li> <li>dichiara il reddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, qualora ne ricorrano i presupposti.</li> </ul>
<p><b>5</b></p>	<p><b>LAVORO SUBORDINATO - INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI AMMESSI AL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI" - CHIARIMENTI DELL'INPS</b></p>
	<p>Con la circ. 3.10.2014 n. 118, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative e alcuni chiarimenti in relazione all'incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori ammessi al cosiddetto "Programma Garanzia Giovani":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>approvato dall'Unione europea con la decisione 11.7.2014 n. C(2014)4969;</li> <li>disciplinato in Italia dal DM 8.8.2014 (pubblicato il 2.10.2014 sul sito del Ministero del Lavoro).</li> </ul>
<p><b>5.1</b></p>	<p><b>LAVORATORI INTERESSATI</b></p> <p>I lavoratori per i quali spetta l'incentivo sono giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di età compresa tra i 16 e i 29 anni;</li> <li>cosiddetti "NEET", cioè che non sono inseriti in un percorso di studi, non sono occupati, né inseriti in un percorso di formazione.</li> </ul>
<p><b>5.1.1</b></p>	<p><b>REGISTRAZIONE</b></p> <p>Tali soggetti possono aderire al Programma mediante una registrazione <i>on line</i>, con compilazione di un apposito modulo disponibile presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il portale <a href="http://www.garanziagiovani.gov.it">www.garanziagiovani.gov.it</a>;</li> <li>i portali delle Regioni interessate.</li> </ul> <p>I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione.</p> <p>Il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al Programma, il giovane non ha ancora compiuto il 30° anno di età.</p>
<p><b>5.1.2</b></p>	<p><b>COLLOQUIO INDIVIDUALE E "PROFILATURA"</b></p> <p>A seguito della registrazione, il giovane viene convocato presso un Centro per l'impiego, o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro, per svolgere un colloquio individuale.</p> <p>A seguito delle informazioni raccolte, al giovane viene attribuita una classe di profilazione indicante il suo grado di difficoltà nella ricerca di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>classe 1, difficoltà bassa;</li> <li>classe 2, difficoltà media;</li> <li>classe 3, difficoltà alta;</li> <li>classe 4, difficoltà molto alta.</li> </ul>



5.2	<p><b>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</b></p> <p>Il beneficio in argomento spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori (quindi, anche ai professionisti), purché in possesso di determinati requisiti, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la regolarità contributiva (DURC);</li> <li>• l'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;</li> <li>• il rispetto degli accordi e contratti collettivi di diverso livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</li> </ul>				
5.3	<p><b>RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI</b></p> <p>L'incentivo spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le assunzioni effettuate dal 3.10.2014 al 30.6.2017;</li> <li>• sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi, in entrambi i casi anche a scopo di somministrazione;</li> <li>• nel limite delle previste disponibilità finanziarie, attribuite a ciascuna Regione o Provincia autonoma.</li> </ul> <p>Per i rapporti, compresi quelli a scopo di somministrazione, che si svolgono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, l'incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.</p>				
5.3.1	<p><b>RAPPORTI PART TIME</b></p> <p>Sono altresì ammessi i rapporti di lavoro a tempo parziale, purché l'orario concordato sia pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.</p>				
5.3.2	<p><b>RAPPORTI DI LAVORO AGRICOLO</b></p> <p>L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro agricolo con operai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tempo indeterminato (OTI);</li> <li>• a tempo determinato (OTD), a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di 6 mesi.</li> </ul>				
5.3.3	<p><b>COOPERATIVE DI LAVORO</b></p> <p>È possibile usufruire dell'incentivo anche nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.</p>				
5.3.4	<p><b>RAPPORTI ESCLUSI</b></p> <p>Sono invece esclusi dalla disciplina in esame i rapporti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apprendistato;</li> <li>• lavoro domestico;</li> <li>• lavoro intermittente, ripartito o accessorio.</li> </ul>				
5.4	<p><b>INCENTIVO SPETTANTE</b></p> <p>L'incentivo spettante è determinato in base alla classe di profilazione attribuita al giovane e al contratto di lavoro concluso, come riepilogato nella seguente tabella.</p>				
	Rapporto di lavoro	<b>Classe di profilazione</b>			
		1 bassa	2 media	3 alta	4 molto alta
Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi	-	-	1.500,00 euro	2.000,00 euro	
Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore	-	-	3.000,00 euro	4.000,00 euro	

	a 12 mesi				
<i>segue</i>	Rapporto a tempo indeterminato	1.500,00 euro	3.000,00 euro	4.500,00 euro	6.000,00 euro
<b>5.4.1</b>	<p><b>RAPPORTI PART TIME</b></p> <p>In caso di rapporto a tempo parziale, i suddetti importi sono proporzionalmente ridotti in base alla percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.</p>				
<b>5.4.2</b>	<p><b>SUCCESSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO</b></p> <p>In relazione allo stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Non rilevano quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le proroghe dello stesso rapporto;</li> <li>• né nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.</li> </ul> <p>Tuttavia, possono essere ulteriormente agevolate, in relazione allo stesso lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la trasformazione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato;</li> <li>• l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione a tempo determinato agevolata, se vi è continuità tra i due rapporti.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi in cui un datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, il secondo incentivo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il rapporto a tempo determinato;</li> <li>• assuma a tempo indeterminato un lavoratore già utilizzato mediante somministrazione agevolata, ha diritto all'incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell'importo già riconosciuto in favore dell'agenzia di somministrazione.</li> </ul> <p>In entrambi i casi, si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per il primo rapporto.</p>				
<b>5.4.3</b>	<p><b>DIVIETO DI CUMULO</b></p> <p>L'incentivo in esame non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.</p>				
<b>5.4.4</b>	<p><b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b></p> <p>L'incentivo non può comunque superare i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di Stato c.d. "de minimis".</p>				
<b>5.5</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Il datore di lavoro interessato all'incentivo deve inviare all'INPS un'apposita domanda preliminare di ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modulo telematico "GAGI", disponibile sul relativo sito Internet (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>), all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente";</li> <li>• indicando il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nonché la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.</li> </ul> <p>L'INPS, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita al giovane;</li> <li>• verifica la disponibilità delle risorse, in relazione alla Regione o Provincia autonoma di pertinenza;</li> <li>• in caso di disponibilità delle risorse, comunica in via telematica che è stato</li> </ul>				

	prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.
<i>segue</i>	<p>A seguito di tale comunicazione, il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 7 giorni lavorativi, deve effettuare l'assunzione ovvero la trasformazione, se non ancora avvenuta;</li> <li>• entro 14 giorni lavorativi deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, che costituisce la domanda definitiva di ammissione al beneficio.</li> </ul> <p>L'INPS effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo.</p>
<b>5.6</b>	<p><b>FRUIZIONE DELL'INCENTIVO</b></p> <p>L'incentivo attribuito sarà fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli), secondo le modalità che saranno stabilite dall'INPS.</p>
<b>6</b>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI IN RELAZIONE ALL'ANNO 2013 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.10.2014 n. 2 (pubblicata sulla <i>G.U.</i> 17.10.2014 n. 242) sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;</li> <li>• in relazione all'anno 2013.</li> </ul>
<b>6.1</b>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2013, come determinate dal presente provvedimento, possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;</li> <li>• dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CEE 26.3.92 n. 881;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.</li> </ul> <p>Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dall'1.1.2013, ovvero titolari di licenza in conto proprio dall'1.1.2013, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione ovvero dopo la data di rilascio di detta licenza.</p>
<b>6.2</b>	<p><b>PEDAGGI AUTOSTRADALI INTERESSATI</b></p> <p>I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuati dai veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5, di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5 e superiori, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, nella disponibilità delle suddette imprese;</li> <li>• a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30.4.2014.</li> </ul>

6.3	<p><b>AMMONTARE DELLE RIDUZIONI</b> La riduzione dei pedaggi autostradali si applica secondo i seguenti criteri:</p>												
segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1,00 per i veicoli Euro 3;</li> <li>– 2,00 per i veicoli Euro 4;</li> <li>– 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;</li> </ul> </li> <li>• applicazione delle percentuali di riduzione per scaglioni di fatturato globale annuo, secondo le seguenti misure:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="347 577 1375 831"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 577 884 622">Fatturato globale annuo</th> <th data-bbox="884 577 1375 622">Percentuale di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 622 884 667">Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td data-bbox="884 622 1375 667">4,33%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 667 884 712">Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td data-bbox="884 667 1375 712">6,50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 712 884 757">Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td> <td data-bbox="884 712 1375 757">8,67%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 757 884 801">Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td> <td data-bbox="884 757 1375 801">10,83%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 801 884 831">Oltre 5.000.000,00 di euro</td> <td data-bbox="884 801 1375 831">13%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Pedaggi notturni</b> Sono previste ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita dopo le ore 2.00 e prima delle ore 6.00.</p>	Fatturato globale annuo	Percentuale di riduzione	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	4,33%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	6,50%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	8,67%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	10,83%	Oltre 5.000.000,00 di euro	13%
Fatturato globale annuo	Percentuale di riduzione												
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	4,33%												
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	6,50%												
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	8,67%												
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	10,83%												
Oltre 5.000.000,00 di euro	13%												
6.4	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI</b> Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2013, devono presentare un'apposita domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (<a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>);</li> <li>• firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità;</li> <li>• a partire dalle ore 9.00 del 3.11.2014 e fino alle ore 14.00 del 3.12.2014, a pena di esclusione.</li> </ul> <p>Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.</p> <p><b>Pagamento dell'imposta di bollo</b> Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri. L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.</p>												
6.5	<p><b>APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI</b> Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio autostradale, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.</p>												
6.6	<p><b>EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI</b> Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo</p>												

	le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.																		
<b>7</b>	<b>TARIFE INCENTIVANTI PER L'ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RIMODULAZIONE</b>																		
	L'art. 26 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91, conv. L. 11.8.2014 n. 116, ha previsto, a decorrere dall'1.1.2015, la rimodulazione della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, consentendo agli operatori di scegliere tra tre opzioni. Con il DM 17.10.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 24.10.2014 n. 248) sono state emanate le disposizioni attuative con riferimento ad una delle opzioni previste.																		
<b>7.1</b>	<p><b>OPZIONI PER LA RIMODUZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE</b></p> <p>L'operatore può scegliere la modalità di rimodulazione della tariffa incentivante sulla base di una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni (in luogo dei precedenti 20 anni), decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo le seguenti percentuali di riduzione:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="347 772 1375 1146"> <thead> <tr> <th>Periodo residuo (anni)</th> <th>Percentuale di riduzione dell'incentivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>oltre 19</td> <td>17%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura, secondo quanto stabilito dal suddetto DM 17.10.2014;</li> <li>fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, l'incentivo è ridotto in misura pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>al 6%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW;</li> <li>al 7%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino a 900 kW;</li> <li>all'8%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.</li> </ul> </li> </ul>	Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo	12	25%	13	24%	14	22%	15	21%	16	20%	17	19%	18	18%	oltre 19	17%
Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo																		
12	25%																		
13	24%																		
14	22%																		
15	21%																		
16	20%																		
17	19%																		
18	18%																		
oltre 19	17%																		
<b>7.2</b>	<p><b>MODALITÀ APPLICATIVE DELLA SECONDA OPZIONE</b></p> <p>A decorrere dall'1.1.2015, gli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW che aderiscono alla seconda opzione sopra riportata sono calcolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi;</li> <li>secondo la procedura indicata nell'allegato 1 al citato DM 17.10.2014.</li> </ul> <p>Al fine di agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun impianto, il Gestore dei servizi energetici spa (GSE) ha pubblicato sul proprio sito Internet (<a href="http://www.gse.it">www.gse.it</a>) le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai pre-vigenti incentivi per il calcolo dell'incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi.</p>																		

7.3	<p><b>TERMINE PER COMUNICARE L'OPZIONE AL GSE</b> L'opzione prescelta deve essere comunicata dall'operatore:</p>
segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• al GSE;</li> <li>• entro il 30.11.2014.</li> </ul>
7.4	<p><b>EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE</b> In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, il GSE applica la terza opzione sopra riportata.</p>
8	<p><b>EFFETTUAZIONE DI INVESTIMENTI NEI SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE - CONCESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b></p> <p>Con il DM 7.8.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 2.10.2014 n. 229) è stato emanato il provvedimento attuativo per la concessione di un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma riguardanti siti inquinati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252-<i>bis</i> del DLgs. 3.4.2006 n. 152 e dell'art. 4 del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9;</li> <li>• per incentivare la realizzazione in tali siti di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, di riconversione industriale e sviluppo economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.</li> </ul>
8.1	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta in esame le imprese sottoscrittrici dei suddetti accordi di programma, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree;</li> <li>• siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma;</li> <li>• abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;</li> <li>• procedano all'acquisto dei previsti beni strumentali, successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma.</li> </ul> <p>Non sono ammesse alle agevolazioni in esame le imprese operanti nel settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• creditizio, finanziario e assicurativo;</li> <li>• della produzione di prodotti agricoli;</li> <li>• della pesca e dell'acquacoltura;</li> <li>• dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche;</li> <li>• dell'industria carbonifera;</li> <li>• della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture;</li> <li>• della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.</li> </ul>
8.2	<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame spetta in relazione all'acquisto di beni strumentali nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che siano utilizzati nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 paragrafo 3 lett. a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese;</li> <li>• nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 24.12.2013 (data di entrata in vigore del DL 145/2013) e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (anni 2014 e 2015, per i soggetti "solari"), successivamente alla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• comprovato da titoli di spesa pagati e quietanzati.</li> </ul> <p>Sono agevolabili gli acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:</p>
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fabbricati classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 co. 1 voce B.II.1 c.c. (in tal caso, l'agevolazione spetta anche in caso di realizzazione dei fabbricati);</li> <li>• macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 co. 1, voci B.II.2 e B.II.3, del codice civile;</li> <li>• programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.</li> </ul> <p>Le suddette spese sono agevolabili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla creazione di un nuovo stabilimento;</li> <li>• all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;</li> <li>• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;</li> <li>• ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.</li> </ul> <p>Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c) della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che sarà approvata dalla Commissione europea, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla creazione di un nuovo stabilimento;</li> <li>• alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente.</li> </ul>
<b>8.2.1</b>	<p><b>ESCLUSIONI</b></p> <p>Non sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati;</li> <li>• i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle sopra indicate;</li> <li>• gli investimenti di pura sostituzione.</li> </ul>
<b>8.2.2</b>	<p><b>LOCAZIONE FINANZIARIA</b></p> <p>Nel caso di acquisizione delle immobilizzazioni tramite locazione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i relativi contratti devono prevedere l'obbligo di acquisire il bene alla scadenza del contratto di locazione;</li> <li>• non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.</li> </ul>
<b>8.3</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE</b></p> <p>Le imprese che effettuano i suddetti investimenti beneficiano di un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 24.12.2013 (data di entrata in vigore del DL 145/2013) e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (anni 2014 e 2015, per i soggetti "solari");</li> <li>• commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione; per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione</li> </ul>



	<p>finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;</p>
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo quanto sarà precisato da un successivo provvedimento;</li> <li>• nei limiti delle risorse finanziarie stanziare.</li> </ul> <p><b>Divieto di cumulo</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento Commissione europea 18.12.2013 n. 1407.</p>
<b>8.4</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>La concessione del credito d'imposta avviene a seguito di istanza presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle imprese sottoscrittrici o aderenti agli accordi di programma, verificati dal Ministero dello Sviluppo economico;</li> <li>• in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione;</li> <li>• per via esclusivamente telematica;</li> <li>• nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, secondo il modello che sarà approvato da un successivo provvedimento;</li> <li>• con le modalità e i termini stabiliti dal suddetto provvedimento.</li> </ul> <p>All'istanza deve essere allegata una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del Collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al DLgs. 27.1.2010 n. 39, dalla quale risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza stessa;</li> <li>• gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta.</li> </ul>
<b>8.5</b>	<p><b>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica le istanze presentate;</li> <li>• determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario;</li> <li>• emana il relativo decreto di concessione;</li> <li>• trasmette all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi.</li> </ul>
<b>8.6</b>	<p><b>REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.</li> </ul>

<p><b>8.7</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241.</p> <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> <li>• secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dello Sviluppo economico, per via telematica, i dati delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione, con i relativi importi.</p>
<p><b>8.8</b></p>	<p><b>CONTROLLI</b></p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico effettua controlli a campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio;</li> <li>• che possono prevedere anche ispezioni in loco.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione del modello F24 attraverso i propri sistemi telematici, controlla che l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione non sia superiore a quello concesso. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore, la relativa operazione di versamento viene scartata.</p>
<p><b>8.9</b></p>	<p><b>REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Le agevolazioni in esame sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica della non sussistenza di uno o più requisiti di ammissibilità;</li> <li>• mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma;</li> <li>• mancata realizzazione degli investimenti previsti;</li> <li>• mancato mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per l'uso previsto nei siti inquinati nazionali di interesse pubblico per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso, ovvero cessazione dell'attività da parte dell'impresa o apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;</li> <li>• mancato rispetto del divieto di cumulo;</li> <li>• il soggetto si sottragga agli obblighi di controllo e monitoraggio;</li> <li>• in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.</li> </ul>
<p><b>8.9.1</b></p>	<p><b>SANZIONI</b></p> <p>Nei casi in cui è disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero dello Sviluppo economico procede al recupero dell'importo dovuto dall'impresa, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previsti dall'art. 9 del DLgs. 31.3.98 n. 123. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo.</p>
<p><b>8.9.2</b></p>	<p><b>COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI REVOCA</b></p> <p>L'adozione dei provvedimenti di revoca, anche parziale, è comunicata, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>ASSUNZIONE DI SOGGETTI DETENUTI O INTERNATI - CONCESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI - NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 24.7.2014 n. 148 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.10.2014 n. 246) sono state emanate le nuove disposizioni attuative per la concessione, alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un credito d'imposta;</li> <li>• sgravi contributivi.</li> </ul>
<p><b>9.1</b></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE O LA FORMAZIONE DI LAVORA-</b></p>

	<p><b>TORI DETENUTI O INTERNATI</b></p> <p>È prevista la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno ovvero alla semilibertà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• previa stipulazione di un'apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti;</li> <li>• con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;</li> <li>• corrispondendo un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.</li> </ul>
<p><b>9.1.1</b></p>	<p><b>AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è concesso:</p>
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai lavoratori detenuti o internati, per ogni lavoratore assunto, nella misura di 700,00 euro mensili per l'anno 2013 e di 520,00 euro mensili a decorrere dal 2014;</li> <li>• in relazione ai lavoratori semiliberi, per ogni lavoratore assunto, nella misura di 350,00 euro mensili per l'anno 2013 e di 300,00 euro mensili a decorrere dal 2014.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate;</li> <li>• per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate;</li> <li>• comunque, nei limiti del costo sostenuto per ciascun lavoratore.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta spetta anche per un periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, se beneficiava del regime di semilibertà o di ammissione al lavoro all'esterno;</li> <li>• 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, se non beneficiava del regime di semilibertà o di ammissione al lavoro all'esterno.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta spetta anche, per i medesimi importi sopra indicati, alle imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;</li> <li>• svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.</li> </ul> <p><b>Cumulabilità del credito d'imposta</b></p> <p>I suddetti crediti d'imposta sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.</p>
<p><b>9.1.2</b></p>	<p><b>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>A decorrere dall'anno 2015, i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta in esame devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso l'Istituto penitenziario con il quale hanno stipulato l'apposita convenzione;</li> <li>• relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare;</li> <li>• in cui viene quantificato l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'Amministrazione penitenziaria determina l'importo massimo dell'agevolazione com-</p>

	<p>pletivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.</p> <p>Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziare, l'accoglimento delle istanze è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.</p>
<b>9.1.3</b>	<p><b>FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è fruito nei limiti dell'importo maturato mensilmente, sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241.</li> </ul>
<i>segue</i>	<p>A decorrere dall'anno 2015, i modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul>
<b>9.1.4</b>	<p><b>REVOCA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>In caso di accertata indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, l'Amministrazione penitenziaria provvede alla sua revoca e al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.</p> <p>Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.</p>
<b>9.1.5</b>	<p><b>REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;</li> <li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale è concesso;</li> <li>• deve rispettare il limite annuo di 250.000,00 euro previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244, in relazione ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>L'Amministrazione penitenziaria trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e degli importi a ciascuno spettanti;</li> <li>• delle eventuali revoche, anche parziali, effettuate.</li> </ul>
<b>9.2</b>	<p><b>CONCESSIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DETENUTI O INTERNATI</b></p> <p>In relazione alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale sono ridotte nella misura del 95%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro (cooperative sociali di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) della L. 381/91) e dei lavoratori;</li> <li>• a decorrere dal 2013.</li> </ul> <p>I suddetti sgravi contributivi si applicano anche per un periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, se beneficiava del regime di semilibertà o di ammissione al lavoro all'esterno;</li> <li>• 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, se non beneficiava del regime di semilibertà o di ammissione al lavoro all'esterno.</li> </ul>

	<p>l'esterno.</p> <p>Le agevolazioni contributive in esame sono riconosciute dall'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle suddette cooperative sociali;</li> <li>• nel rispetto delle risorse stanziare.</li> </ul>
<b>10</b>	<b>CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI DI RICERCA PRIVATI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL TRIENNIO 2014-2016</b>
	<p>Con il DM 13.10.2014 (pubblicato sulla G.U. 24.10.2014 n. 248) sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione di contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, in possesso di determinati requisiti, ai sensi del DM 8.2.2008 n. 44;</li> <li>• in relazione al triennio 2014-2016.</li> </ul>
<b>10.1</b>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 11 c.c. e del DPR 10.2.2000 n. 361;</li> <li>• svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.</li> </ul> <p>Non possono usufruire dei contributi in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli enti pubblici di ricerca;</li> <li>• le università statali e non statali;</li> <li>• i centri, i consorzi e le società di ricerca universitaria o partecipati da università, nonché i loro consorzi e fondazioni;</li> <li>• gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.</li> </ul>
<b>10.2</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il servizio telematico "SIRIO", accessibile all'indirizzo <a href="http://roma.cilea.it/Sirio">http://roma.cilea.it/Sirio</a>, dove devono essere altresì caricati i previsti allegati;</li> <li>• entro le ore 15.00 del 19.11.2014.</li> </ul>
<b>10.2.1</b>	<p><b>ALLEGATI ALLA DOMANDA</b></p> <p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atto costitutivo;</li> <li>• statuto;</li> <li>• provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;</li> <li>• illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche, nonché della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;</li> <li>• descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo;</li> <li>• elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio e di eventuali brevetti;</li> <li>• descrizione dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea;</li> <li>• illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione attestante che l'ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato;</li> <li>bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;</li> <li><i>budget</i> dei costi di funzionamento da sostenere per l'esercizio finanziario 2014 e nel biennio successivo.</li> </ul>
<b>10.2.2</b>	<p><b>SPEDIZIONE DELLA DOMANDA CARTACEA</b></p> <p>Una volta effettuata la suddetta trasmissione telematica della domanda e dei relativi allegati, occorre stampare il <i>file</i> PDF della domanda trasmessa, che deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente e spedito insieme con una copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità, senza gli allegati. La suddetta spedizione va effettuata:</p>
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la programmazione e la valorizzazione della ricerca, Piazzale J.F. Kennedy n. 20, 00144, Roma;</li> <li>mediante il servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; la relativa busta deve recare la dicitura "<i>Domanda di partecipazione al bando di cui al DM 44/2008</i>".</li> </ul> <p>Le domande firmate dovranno pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 27.11.2014.</p>
<b>10.2.3</b>	<p><b>INVIO DELLA DOMANDA TRAMITE PEC</b></p> <p>Per i soggetti dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale, la domanda può essere inviata, firmata digitalmente, all'indirizzo PEC <i>dgric@postacert.istruzione.it</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>corredata di copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;</li> <li>entro il suddetto termine perentorio del 27.11.2014.</li> </ul>
<b>10.3</b>	<p><b>PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI</b></p> <p>Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>effettua una valutazione delle domande presentate, sulla base dei criteri stabiliti dal presente DM, formando la relativa graduatoria;</li> <li>predispone l'elenco degli enti beneficiari, valido per il triennio 2014-2016.</li> </ul>
<b>10.4</b>	<p><b>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Il contributo a ciascun soggetto inserito nell'elenco dei beneficiari è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nella misura dell'80% dei costi di funzionamento, dedicati ad attività coerenti con le finalità del presente DM, come desunti dalla documentazione presentata;</li> <li>comunque, in misura non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 300.000,00 euro.</li> </ul> <p><b>Divieto di cumulo</b></p> <p>I soggetti inseriti nell'elenco in esame non possono beneficiare, per il periodo di validità dello stesso, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.</p>
<b>10.5</b>	<p><b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>L'erogazione del contributo è disposta su base annuale, in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>50% a titolo di anticipazione;</li> <li>50% a saldo, previa verifica delle attività e dei programmi svolti, nonché dei rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute.</li> </ul>
<b>10.6</b>	<p><b>REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già accreditate, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>omesso invio delle relazioni scientifiche relative alle attività svolte e dei rendi-</li> </ul>

	<p>conti delle spese sostenute;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• giudizio negativo sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati;</li> <li>• violazione del divieto di cumulo.</li> </ul>
<b>11</b>	<p><b>“GRANDI” COOPERATIVE DI CONSUMO - RAFFORZAMENTO DEL COINVOLGIMENTO DEI SOCI - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b></p>
	<p>Con il DM 18.9.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 31.10.2014 n. 254), il Ministero dello Sviluppo economico ha definito specifiche misure per rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con scopo mutualistico, con più di 100.000 soci, in attuazione dell'art. 17-<i>bis</i> del DL 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014 n. 116.</p>
<b>11.1</b>	<p><b>MISURE DI TRASPARENZA</b></p> <p>Allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche nei confronti dei soci e permettere loro di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, le cooperative devono garantire ai soci l'accesso, attraverso i propri siti Internet, alle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa;</li> <li>• ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;</li> <li>• alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e ai relativi costi;</li> <li>• alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunità e ai relativi costi.</li> </ul> <p>Al riguardo, lo statuto deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che nei principali punti di vendita, siano istituiti <i>corner</i> informatici, attraverso i quali consentire ai soci di accedere alle suddette informazioni e di comunicare con la cooperativa in termini propositivi o critici;</li> <li>• in alternativa, l'utilizzo dell'<i>house organ</i> (periodico aziendale) al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della cooperativa medesima.</li> </ul>
<b>11.2</b>	<p><b>MISURE DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE</b></p> <p>Allo scopo di rafforzare la partecipazione dei soci alle assemblee, lo statuto della cooperativa deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ampliamento del numero delle assemblee separate di cui all'art. 2540 c.c., qualora la cooperativa svolga la propria attività in più province, prevedendo che si svolga almeno una assemblea separata in ogni provincia, salvo il caso di province in cui il numero dei soci sia inferiore a 500;</li> <li>• la comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee e degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici, da inviare almeno 15 giorni prima della data indicata per il loro svolgimento;</li> <li>• la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale o attraverso il sito Internet della cooperativa medesima;</li> <li>• il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali il Consiglio di amministrazione è tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;</li> <li>• l'individuazione delle materie attinenti allo scambio mutualistico sulle quali il Consiglio di amministrazione della cooperativa è tenuto a richiedere i pareri agli organismi territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a motivare agli stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.</li> </ul>



<b>11.3</b>	<b>ESCLUSIONE DEL SOCIO</b> L'atto costitutivo della cooperativa deve prevedere l'esclusione del socio dalla compagine sociale, ai sensi dell'art. 2533 c.c., se per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"><li>• non ha partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali;</li><li>• oppure non ha acquistato beni o servizi;</li><li>• oppure non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformità all'atto costitutivo.</li></ul>
<b>11.4</b>	<b>ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI</b> Le società cooperative in esame dovranno uniformare il proprio statuto alle disposizioni del suddetto DM 18.9.2014 entro il 31.12.2015.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.11.2014	Consegna modelli 730/2014 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2014 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modello 730/2014 integrativo elaborato;</li> <li>• relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</li> </ul>
10.11.2014	Trasmissione telematica modelli 730/2014 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2014 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli 730/2014 integrativi elaborati;</li> <li>• la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2014 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul>
17.11.2014	Imposta sostitutiva affrancamento "plusvalori latenti"	I contribuenti che possiedono attività finanziarie, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, non incluse in un rapporto di custodia o amministrazione presso un intermediario finanziario, devono versare l'imposta sostitutiva dovuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sui "plusvalori latenti" degli strumenti finanziari posseduti alla data del 30.6.2014, in caso di esercizio dell'opzione per l'affrancamento;</li> <li>• con applicazione della "vecchia" aliquota del 20%.</li> </ul>
17.11.2014	Versamento IVA terzo trimestre 2014	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2014;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.11.2014	Versamento IVA terzo trimestre 2014	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2014;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>
17.11.2014	Versamento rata saldo IVA	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2013: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2014;</li> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata en-</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		tro il 20.8.2014.
17.11.2014	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.</li> </ul>
17.11.2014	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2014.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
17.11.2014	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti a saldo per il 2013 e in acconto per il 2014;</li> <li>• con applicazione dei previsti interessi.</li> </ul>
17.11.2014	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2014.</li> </ul>
25.11.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di ottobre 2014;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi al mese di ottobre 2014, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
30.11.2014	Trattenuta acconti da 730/2014	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2014, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2014	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per investimenti in nuovi veicoli, finalizzati alla tutela ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li> <li>• tramite raccomandata con avviso di ricevimento.</li> </ul> <p>I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle domande (rileva la data di spedizione della raccomandata).</p>
30.11.2014	Agevolazioni impianti fotovoltaici	<p>I soggetti che producono energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di potenza nominale superiore a 200 kW, devono comunicare al Gestore dei servizi energetici spa (GSE) l'opzione relativa alla riduzione della tariffa incentivante, a decorrere dall'1.1.2015.</p> <p>In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, l'incentivo è ridotto in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 6%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW;</li> <li>• al 7%, per gli impianti con potenza superiore a 500 kW e fino a 900 kW;</li> <li>• all'8%, per quelli con potenza superiore a 900 kW.</li> </ul>
1.12.2014	Versamenti acconti imposte da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2014, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'IRPEF;</li> <li>• alla "cedolare secca" sulle locazioni;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 5% per i "nuovi contribuenti minimi";</li> <li>• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);</li> <li>• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero);</li> <li>• all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</li> </ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2014	Versamenti acconti contributi INPS da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2014, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2013, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2014, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2014, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2013, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.12.2014	Versamenti acconti imposte da UNICO 2014 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2014, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2014	Versamenti acconti imposte da UNICO 2014 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IRES;</li> <li>• della maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica;</li> <li>• delle addizionali IRES previste nei confronti dei soggetti che operano nei settori degli idrocarburi e dell'energia;</li> <li>• dell'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</li> </ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2014	Versamenti acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2014.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
1.12.2014	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014;</li> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 7.7.2014 o il 16.7.2014;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.</li> </ul>
1.12.2014	Dichiarazione IMU	<p>Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti dall'IMU devono presentare la dichiarazione relativa a tutti gli immobili posseduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli anni 2012 e 2013;</li> <li>• mediante il modello approvato con il DM 26.6.2014;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>La dichiarazione ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;</li> <li>• a decorrere dal 2014, anche ai fini della TASI.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.12.2014	Registrazione contratti di locazione"	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2014 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2014.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello F23;</li> <li>• oppure il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
1.12.2014	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che nel mese di ottobre 2014 hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro, devono effettuare la relativa comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare la comunicazione relativa al mese di ottobre 2014, appositamente contrassegnata;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul> <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla "black list" italiana dei "paradisi fiscali".</p> <p>Si segnala però che l'art. 21 del DLgs. di semplificazioni fiscali, approvato definitivamente il 30.10.2014, prevede solo più la comunicazione annuale delle operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000,00 euro, a decorrere dalle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data della relativa entrata in vigore. Le comunicazioni in esame potrebbero quindi non essere più dovute.</p>
1.12.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di ottobre 2014.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>